

ALLEGATO 2– PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTARIE B)

STATUTO DELL'UNIONE NAZIONALE DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI

Art. 1 – Oggetto

È costituita l'Associazione denominata “*Unione nazionale degli avvocati amministrativisti*”.

L'Unione esprime l'organizzazione volontaria e federative delle Associazioni comunque denominate costituite tra avvocati che esercitano l'attività professionale prevalentemente nel settore del diritto amministrativo.

Art. 2 - Finalità

L'Unione è apolitica ed apartitica, esclude ogni fine di lucro ed ha per scopi:

- di promuovere la conoscenza del diritto amministrativo;
- di promuovere la dignità, l'efficienza e l'effettività del processo amministrativo, perseguendo il rispetto dei principi costituzionali dettati dall'art. 111 Cost.;
- di assumere ogni iniziativa ritenuta utile al fine di garantire l'effettività del diritto dei cittadini alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi (art. 113 Cost.), nonché del diritto di difesa (art. 24 Cost.), all'uopo promuovendo in ogni competente sede, anche giurisdizionale, sia nazionale che sovranazionale, le azioni opportune;
- di rappresentare, valorizzare e tutelare il ruolo, la dignità e la professionalità dell'avvocato amministrativista e di operare per la tutela degli interessi dell'avvocatura nelle forme e nelle sedi ritenute più idonee;
- di promuovere il profilo professionale specialistico degli avvocati amministrativisti, la formazione e l'aggiornamento gratuiti nella materia del diritto amministrativo in ogni forma ritenuta idonea, anche concorrendo alle procedure per l'attribuzione del relativo titolo.

Tali finalità vengono perseguite anche unitamente o per il tramite delle Associazioni aderenti che hanno la sede nell'ambito dei distretti di Corte d'Appello.

Tali sedi costituiscono le sedi operative dell'Unione.

L'Unione può costituire sedi operative presso i distretti di Corte d'Appello ove non operi una delle Associazioni aderenti.

Le attività formative delle Associazioni aderenti sono comunicate all'Unione, al fine di consentire un coordinamento su base nazionale anche in relazione ai profili della gratuità dell'offerta formativa e dell'adeguatezza delle strutture organizzative e tecnico-scientifiche da esse predisposte.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da:

- a) quote associative e contributi dei soci;
- b) erogazioni liberali e contributi da parte di Enti pubblici e privati;
- c) donazioni, eredità e legati;
- d) entrate da convenzioni con società, enti pubblici, privati ed associazioni;
- e) proventi da prestazioni di servizi e cessioni di beni resi dall'Associazione nei confronti dei soci e dei terzi.

Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve e qualunque altra componente patrimoniale attiva non potranno essere distribuiti, né direttamente né indirettamente, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da fonti normative.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto in parti uguali ai soci.

Art. 4 - Ammissione

Possono aderire all'Unione le Associazioni comunque denominate costituite tra gli avvocati che esercitano l'attività professionale prevalentemente nel settore del diritto amministrativo che, ad insindacabile giudizio dell'Unione, rappresentino significativamente, a livello di circoscrizione Tar o di sezione staccata, la categoria degli avvocati amministrativisti, avuto a tal fine riguardo ad indici sintomatici quali la significatività dell'attività associativa svolta, il numero complessivo degli iscritti, la rilevanza degli ambiti di territorio e di popolazione in cui l'associazione opera, l'eventuale presenza di altre Associazioni operanti nello stesso territorio. In sede di prima costituzione le Associazioni promotrici aderiscono all'Unione anche in deroga al criterio della acclarata rappresentanza a livello di circoscrizione di Tar o di sezione staccata.

Le Associazioni aderenti comunicheranno al Segretario dell'Unione l'elenco degli iscritti.

Le Associazioni aderenti non devono avere scopo di lucro, devono informare il proprio ordinamento interno a criteri rappresentativi e democratici ed assicurare l'offerta formativa gratuita (salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute per la relativa organizzazione) nella materia del diritto amministrativo attraverso strutture organizzative e tecnico-scientifiche adeguate.

Art. 5 - Organi

Sono organi dell'Unione: l'Assemblea; il Presidente; il Consiglio Direttivo; il Comitato Tecnico-scientifico; **la Scuola per l'Alta Formazione e la Specializzazione dell'avvocato amministrativista.**

Art. 6 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'Unione.

Essa è composta dai rappresentanti designati, su base regionale, dalle Associazioni aderenti all'Unione. In sede di prima costituzione i rappresentanti sono indicati, in via transitoria per il periodo di due anni, secondo la seguente distribuzione territoriale: Lazio e Lombardia, 5 rappresentanti; Puglia, Sicilia e Veneto, 4 rappresentanti; Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Toscana, 3 rappresentanti; Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige - Trento, Campania – Napoli Nord, 1 rappresentante.

Allo scadere del periodo transitorio, l'Assemblea dell'Unione, su proposta del Consiglio Direttivo, verifica e se del caso ridetermina l'attribuzione dei rappresentanti valutando, nell'ordine, la geografia giudiziaria amministrativa e l'attività associativa svolta, nonché tenendo conto del numero delle Associazioni che compongono l'Unione e dei relativi iscritti.

A tal fine, ogni Associazione al termine del biennio cura la trasmissione al Segretario dell'Unione dell'elenco dei propri iscritti; e provvede poi annualmente a trasmettere al Segretario l'elenco dei propri iscritti al 31 dicembre di ogni anno entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Successivamente il numero dei rappresentanti verrà verificato e se del caso rideterminato dagli stessi organi e secondo le medesime modalità ogni triennio.

Allo stesso modo verrà determinato, in occasione della loro adesione all'Unione, il numero dei rappresentanti delle Associazioni presenti in Regioni non ancora rappresentate.

Nel caso in cui le Associazioni presenti in una Regione non si accordino sulla ripartizione dei

rappresentanti regionali, a ciò provvede il Consiglio Direttivo, secondo i criteri indicati dal presente articolo.

A ciascuna delle Associazioni fondatrici dell'Unione spetta almeno un rappresentante.

I rappresentanti partecipano all'Assemblea ciascuno con diritto a un voto, anche delegabile ad altri rappresentanti presenti in Assemblea; è ammessa la delega plurima da parte di rappresentanti della stessa Associazione.

Possono esercitare il diritto di voto solo i rappresentanti delle Associazioni aderenti in regola con i pagamenti delle quote associative.

Spetta all'Assemblea:

- ~~di~~ deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita, allo scioglimento, alle attività e ai rapporti dell'Unione, ad essa proposti dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da ogni Associazione aderente;
- ~~di~~ approvare il programma annuale delle attività dell'Unione;
- ~~di~~ approvare il bilancio e deliberare sulle quote a carico delle Associazioni aderenti;
- ~~di~~ deliberare sulle nuove adesioni e sulle eventuali esclusioni, da disporsi nel rispetto del principio del contraddittorio nel caso di sopravvenuto venir meno dei requisiti di cui all'art. 3;
- stabilire il numero dei membri che compongono il Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo assicurando sia la rappresentanza di entrambi i generi, sia la presenza delle tre macro aree (setteentrione, centro e meridione), anche tenendo conto del numero delle Associazioni che compongono l'Unione e dei relativi iscritti;
- eleggere e revocare il Presidente e i due Vice Presidenti assicurando sia la rappresentanza di entrambi i generi sia la presenza delle tre macro aree (setteentrione, centro e meridione);
- ~~di~~ istituire sedi operative presso i distretti di Corte d'Appello ove non operi una delle Associazioni proprie aderenti;
- ~~di~~ approvare ~~eventuali~~ i regolamenti ~~richiamati nel presente statuto~~;

L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Presidente, almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta al Presidente da ciascuna Associazione aderente ed è obbligatoria quando la richiesta provenga da almeno tre Associazioni aderenti.

La convocazione dell'Assemblea è comunicata, in forma libera ma efficace, almeno 15 giorni prima ad ogni Associazione aderente. In caso di motivata urgenza, l'Assemblea può essere convocata con comunicazione che dovrà pervenire cinque giorni prima della data fissata.

Si considera forma idonea di comunicazione tra l'Unione e le singole Associazioni aderenti l'invio di messaggio all'indirizzo di posta elettronica comunicato agli organi dell'Unione all'atto dell'adesione o con successiva specifica informativa.

L'Assemblea può operare con la partecipazione dei suoi componenti anche mediante collegamento audio-video, garantendosi comunque il rispetto del principio della collegialità.

L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare sulle modifiche del presente statuto, sullo scioglimento dell'Unione, sull'esclusione di un'Associazione aderente, sulla revoca del Presidente, dei Vice Presidenti, del Segretario, del Tesoriere e sulla istituzione di sedi operative decentrate, l'assemblea è costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei propri componenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Unione o, in caso di assenza o impedimento, da uno dei due Vice Presidenti in ragione della rispettiva anzianità o, in caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, da uno dei suoi componenti designato dalla maggioranza dei presenti.

Di ogni Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario.

Il funzionamento dell'Assemblea e le modalità di elezione delle cariche sociali potranno essere disciplinate da apposito regolamento.

Art. 7 - Presidente

Il Presidente dell'Unione ne ha la rappresentanza.

Egli, unitamente al Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea, cui riferisce tempestivamente su ogni attività compiuta.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto per una sola volta consecutiva. Ha diritto all'elettorato passivo ogni avvocato tra quelli iscritti con piene prerogative a ciascuna delle singole Associazioni aderenti. Non hanno elettorato passivo i professionisti che, pur titolari di qualifica professionale equiparata, siano privi del titolo di avvocato secondo la legge professionale italiana.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Unione che ne è membro di diritto e **Presidente** lo presiede e da un numero di membri variabile da quattordici a **diciannove (in cui sono compresi i Vicepresidenti)** eletti preferibilmente tra i componenti l'Assemblea che abbiano il titolo di avvocato secondo la legge professionale italiana.

Il Consiglio coadiuva il Presidente dell'Unione nell'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea **e a tal fine provvede alla realizzazione degli scopi dell'Unione e promuove tutte le attività che appaiono necessarie e utili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, avvalendosi dell'apporto del Comitato Tecnico scientifico nonché della Scuola di Alta Formazione.**

Adotta le decisioni di spesa, verifica la gratuità dell'offerta formativa svolta dalle Associazioni aderenti e l'adeguatezza delle strutture organizzative e tecnico-scientifiche da esse predisposte, se del caso suggerendone gli obiettivi a fini di coordinamento generale.

Il Consiglio Direttivo delibera il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nell'ambito di Roma. Nella prima riunione, il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri ~~due Vice Presidenti~~, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio direttivo nomina altresì i componenti del Comitato di Gestione della Scuola per l'Alta Formazione e la Specializzazione dell'avvocato amministrativista e il Direttore della Scuola stessa. Il Consiglio Direttivo indirizza e coordina le attività del Comitato tecnico scientifico e della Scuola per l'Alta Formazione e la Specializzazione dell'avvocato amministrativista e ne approva le relative proposte.

La carica di consigliere ha durata triennale ed è rinnovabile ~~per una sola volta consecutiva.~~

Nelle votazioni consiliari, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Art. 9 – Vice Presidenti

I due Vice Presidenti svolgono, occorrendo, temporaneamente le funzioni vicarie del Presidente dell'Unione in ragione della loro anzianità e convocano senza indugio l'Assemblea nel caso di impedimento permanente del Presidente o di vacanza della relativa carica

Art. 10 – Segretario

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea; espleta gli incombeni relativi alla vita dell'Unione e ne custodisce tutti gli atti.

Art. 11 – Tesoriere

Il Tesoriere esegue le decisioni di spesa adottate dal Consiglio Direttivo; cura l'amministrazione del patrimonio dell'Unione e ha la responsabilità della sua cassa; redige la bozza di bilancio che invia al Presidente perché la sottoponga all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 12 - Scuola per l'Alta Formazione e la Specializzazione dell'avvocato amministrativista.

La Scuola per l'Alta Formazione e la Specializzazione dell'avvocato amministrativista è diretta da un Comitato di Gestione composto di sette componenti: quattro scelti dal Consiglio Direttivo al proprio interno e tre scelti dal Consiglio Direttivo tra gli avvocati iscritti ad una delle singole Associazioni aderenti all'Unione abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, rispettando la rappresentanza di genere.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i predetti componenti del Comitato di Gestione un coordinatore che assume il nome di Direttore della Scuola per l'Alta Formazione e la Specializzazione dell'avvocato amministrativista.

Il Direttore attua le deliberazioni del Comitato di Gestione e cura i rapporti con il Consiglio Direttivo dell'Unione.

La Scuola per l'Alta Formazione e la Specializzazione dell'avvocato amministrativista, tramite il Comitato di Gestione:

- a) propone al Consiglio Direttivo, sentito il Comitato tecnico scientifico, il programma delle attività di formazione e aggiornamento specialistico;
- b) propone al Consiglio Direttivo lo schema unitario di atto di convenzione per l'organizzazione e gestione dei corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di specialista nel settore di diritto amministrativo e negli indirizzi ad esso afferenti, come previsto dai regolamenti nazionali;
- c) garantisce l'uniformità e l'omogeneità dei programmi didattici e dei percorsi formativi dei corsi di specializzazione per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di specialista nel settore di diritto amministrativo e negli indirizzi ad esso afferenti istituiti sul territorio nazionale ai quali parteciperà UNAA;
- d) propone al Consiglio Direttivo i nominativi dei componenti di spettanza di UNAA negli organi preposti alla gestione dei corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di specialista nel settore di diritto amministrativo e negli indirizzi ad esso afferenti che sono organizzati con le Università;
- e) propone al Consiglio Direttivo le iniziative di alta formazione di interesse degli avvocati amministrativisti.

I componenti del Comitato di gestione della Scuola, ivi compreso il Direttore, restano in carica per la durata del Consiglio Direttivo dell'Unione e sono rinnovabili.

Il funzionamento della Scuola sarà disciplinato da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Ai fini della immediata operatività della Scuola per l'Alta Formazione e la Specializzazione dell'avvocato amministrativista le funzioni del Comitato di Gestione, in attesa della nomina dei suoi componenti, sono svolte dal Consiglio Direttivo dell'Unione.

Art. 13 – Comitato Tecnico-scientifico

Il Comitato è formato da componenti di alta qualificazione professionale e scientifica nominati dalle

Associazioni aderenti all'Unione, in ragione di un componente per ogni Associazione.

Il Comitato Tecnico-scientifico è costituito in occasione delle elezioni del Consiglio Direttivo dell'Unione.

Il Comitato rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo unitamente al quale è stato costituito.

Il Comitato esprime parere consultivo sui temi di carattere culturale e scientifico rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività dell'Unione, con particolare riferimento a quelli dell'attività formativa, su richiesta del Consiglio Direttivo.

Il funzionamento del Comitato Tecnico-scientifico sarà disciplinato da apposito regolamento approvato dall'assemblea.

Art. 14 – Gratuità delle cariche

I soggetti eletti o nominati negli organi dell'Unione di cui all'art. 5, ivi compreso il Direttore della Scuola per l'Alta Formazione e la Specializzazione dell'avvocato amministrativista, espletano il mandato gratuitamente. Il Consiglio Direttivo autorizza annualmente il plafond delle spese per il funzionamento dei singoli organi ivi comprese le spese di rappresentanza, nei limiti delle entrate dell'anno precedente. Non sono rimborsabili le spese a qualunque titolo affrontate per partecipare alle riunioni degli organi di cui si è componenti.

Art. 15 – Cessazione dalla carica

Le dimissioni dalla carica di Presidente, Vicepresidente e di consigliere operano di diritto in ragione della loro comunicazione, comunque pervenuta, rispettivamente, al Consiglio direttivo ed al Presidente dell'Unione. Qualora le dimissioni siano contestuali, esse operano di diritto non appena pervenute alla maggioranza dei Presidenti delle Associazioni aderenti.

L'Assemblea, in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, può deliberare di revocare il mandato al Presidente, ai Vicepresidenti ed ai consiglieri.

Art. 16 – Recesso e durata

Ciascuna delle Associazioni aderenti, previa deliberazione della propria Assemblea, può determinare di recedere unilateralmente dall'Unione. In tal caso, il recesso opera a far data dal 1 gennaio dell'anno successivo alla sua comunicazione, che si intende ritualmente avvenuta se fatta pervenire, con lettera raccomandata o con altra forma utile a darne legale certezza, al Presidente dell'Unione.

L'Unione è costituita a tempo indeterminato, ma su richiesta di almeno due Associazioni aderenti l'Assemblea può in ogni tempo deliberarne lo scioglimento.

Art. 17 - Sede

L'Unione ha sede legale nazionale in Roma e sede operativa centrale presso il domicilio professionale del suo Presidente. Si intende per tale il domicilio eletto presso l'Ordine professionale di appartenenza. Sono sedi operative dell'Unione le sedi delle Associazioni aderenti.

Art. 18 – Bilancio

Il bilancio dell'Unione è approvato annualmente dall'Assemblea nei modi e termini stabiliti dall'art. 5. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. In caso di scioglimento dell'Unione, il patrimonio della stessa sarà ripartito in quote uguali tra le

Associazioni aderenti.

Art. 19 – Norma di chiusura

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.